

OGGETTO: approvazione schema di convenzione per l'utilizzo da parte dell'Agenzia della mobilità piemontese di personale regionale distaccato presso le province e la città metropolitana ai sensi degli artt. 3, comma 10 e 12, comma 4 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23.

A relazione della Presidente Licia Nigrognò

Premesso che:

la legge 7 aprile 2014 n. 56 all'art. 1, comma 89, dispone che "lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85". In tale categoria ricadono le funzioni e i compiti in materia di trasporto pubblico locale (T.P.L), che sono esercitate dalle Province nelle forme e modalità di cui all'art. 422/1997.

La stessa legge, al comma 85 lett b) include tra le competenze fondamentali delle province la "pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale" e al comma 44, lett c) tra le competenze fondamentali della città metropolitana include la "*Strutturazione dei sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale in ambito metropolitano*"

l'art. 2 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 conferma in capo alle Province le funzioni amministrative conferite a qualsiasi titolo con legge regionale vigente alla data di entrata in vigore della stessa l.r. 23/2015 e attribuisce e delega le funzioni espressamente ivi indicate;

l'art. 5 della l.r. 23/2015 individua le funzioni attribuite e quelle delegate alla Città metropolitana, oltre a quelle di competenza ai sensi dell'art. 2 (solo per la Città metropolitana); il medesimo articolo, al comma 5, stabilisce che la Città metropolitana esercita le funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico locale secondo le disposizioni stabilite dalla l.r. 1/2000;

l'art. 3, comma 10 della l.r. 23/2015 stabilisce che le funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico locale sono esercitate dalle province nelle forme e modalità disciplinate dalla legge regionale 1/2000, come modificata dalla legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1; il medesimo comma stabilisce che l'Agenzia della mobilità piemontese si avvale del personale delle province e della Città metropolitana per la gestione delle funzioni in materia di trasporto pubblico locale, partecipando alle relative spese e che l'Agenzia definisce, con gli enti interessati le modalità di utilizzo del personale e la misura della spesa a carico del suo bilancio;

l'art. 8, comma 1 ter della l.r. 4 gennaio 2000, n. 1, stabilisce che il consorzio Agenzia della mobilità piemontese è costituito per l'esercizio in forma obbligatoriamente associata delle funzioni degli enti territoriali in materia di trasporto pubblico locale; il successivo comma 2 prevede che, il consorzio, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 8 bis, gestisce tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico degli enti aderenti;

l'art. 12 della l.r. 23/2015, che disciplina il trasferimento del personale nei ruoli regionali, prevedeva che tutto il personale venisse collocato in un ruolo separato di durata transitoria della dotazione organica della Giunta regionale; il comma 4 del medesimo articolo prevedeva che il personale che svolge le funzioni confermate, attribuite o delegate alle province e alla Città Metropolitana ai sensi degli articoli 2, 5, 9 e 10 comma 3 della l.r. 23/2015 venisse distaccato per lo svolgimento delle medesime funzioni previa sottoscrizione di apposite convenzioni per la gestione del rapporto di lavoro e previo confronto con le organizzazioni sindacali;

l'art. 10 comma 1 della l.r. 23/2015 stabilisce, tra l'altro, che il trasferimento delle risorse umane connesse all'esercizio delle funzioni oggetto di riordino è disciplinato da specifici accordi stipulati, ai sensi del comma 6 dello stesso articolo, tra i legali rappresentanti degli enti interessati, negli stessi accordi vengono individuati gli elenchi nominativi del personale che segue le funzioni riordinate;

l'art. 116, comma 1, della l.r. 16/2017, è intervenuto ed ha modificato l'art. 12 della l.r. 23/2015;

l'art. 1, comma 800, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2018) ha disposto che *"Al fine di consentire la progressiva armonizzazione del trattamento economico del personale delle città metropolitane e delle province transitato in altre amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 92, della legge 7 aprile 2014, n. 56 OMISSISa decorrere dal 1° gennaio 2018 non si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 96, lettera a), della predetta legge n. 56 del 2014"*.

Dato atto che

la Regione Piemonte, in attuazione dell'art 10, comma 2 della L.R. 23/2015 ha approvato un accordo quadro, recepito con DGR n. 1-2405 del 16 novembre 2015, finalizzato alla definizione dei seguenti criteri per la determinazione dei contingenti numerici di personale in relazione al riordino delle funzioni:

- contingente di personale da trasferire per le funzioni riallocate in capo alla regione;
- contingente di personale da trasferire per le funzioni confermate o delegate alle province e alla Città metropolitana;
- contingente di personale da trasferire per le funzioni trasversali.

Al predetto Accordo è stata allegata una tabella con cui sono state individuate le funzioni confermate o delegate alle province e alla Città metropolitana tra le quali, nell'ambito della macrofunzione Trasporti è presente la componente *"Programmazione e gestione dei servizi di T.P.L. su gomma di cui alla L.R. 1/2000"*;

successivamente, con DGR n. 1-2692 del 23 dicembre 2015, la Regione Piemonte ha approvato l'accordo contenente gli elenchi nominativi del personale delle Province e della Città metropolitana da trasferire, o di cui viene disposto l'avvalimento; gli allegati dall'1 al 9 alla deliberazione succitata, con riferimento al contingente di personale di cui alla predetta lettera b), ossia il contingente di personale da trasferire per le funzioni confermate o delegate alle province e alla città metropolitana, individuano tra l'altro il personale di cui alla funzione *"8b – Autorizzazioni e organizzazione reti trasporti"*.

Dato atto che secondo la citata tabella allegata all'accordo quadro ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 23/2015, recepito con DGR n. 1-2405 del 16 novembre 2015, la funzione *"Programmazione e gestione dei servizi di T.P.L."* è una delle componenti della funzione *"Autorizzazioni e organizzazione reti trasporti"* (individuata nei richiamati allegati 1-9 come 8b);

Dovendo dettagliare un percorso finalizzato all'applicazione dell'art. 3, comma 10 della L.R. n. 23/2015, la Regione Piemonte, con D.G.R. n. 53-5995 del 24 novembre 2017 avente ad oggetto *"Approvazione schemi di convenzione afferenti il personale ai sensi dell'art. 3 comma 10 L.R. n. 23/2015 riguardo alla gestione delle funzioni in materia di trasporto pubblico locale"*, ha approvato lo *"Schema di convenzione per l'utilizzo da parte dell'Agenzia della mobilità piemontese di personale regionale distaccato presso le Province e la Città Metropolitana ai sensi degli artt. 3,*

AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

ADUNANZA DEL 16/12/2020

N. 7 dell'ordine del giorno

comma 10 e 12, comma 4 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23” e lo “Schema di Convenzione per l'utilizzo da parte dell'Agenzia della mobilità piemontese di personale ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 e s.m.i. e dell'art. 3, comma 10 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23”;

Con la citata delibera sono stati dettagliati i distinti percorsi di individuazione del personale di cui l'Agenzia avrebbe potuto avvalersi per lo svolgimento delle funzioni ad essa delegate.

In particolare sono stati individuati i seguenti percorsi:

- per il personale regionale distaccato ai sensi del comma 4, dell'art 12 della L.R. 23/2015, l'individuazione è curata dal direttore dell'Agenzia della mobilità piemontese in accordo con il dirigente provinciale a cui è assegnato il personale, sentita la Regione Piemonte ed informato il personale stesso;
- per il personale dipendente dalle Province addetto alla funzione pianificazione dei trasporti l'individuazione, previo avviso per manifestazione di interesse, è curata dalla rispettiva Provincia/Città metropolitana d'intesa con l'Agenzia della mobilità piemontese, acquisendo il consenso del personale interessato;
- per il personale dipendente da destinare alle attività generali di supporto giuridico-amministrativo e contabile dell'Agenzia della mobilità piemontese (in analogia con le previsioni del comma 3 dell'art. 10 della L.R. 23/2015), la stessa procederà a ricercare il personale interessato all'assegnazione attraverso apposito avviso pubblico riservato al personale dipendente delle province, della Città metropolitana e al personale regionale;

Con la citata delibera di Giunta regionale n. 53 - 5995 è stato dato atto che tale personale, fosse messo a disposizione dell'Agenzia, sulla base di apposite convenzioni:

- da stipularsi fra l'Agenzia, la Regione Piemonte e ciascuna Provincia/Città metropolitana, (c.d. Convenzione di tipo A) per quanto attiene il personale regionale individuato nel contesto dei dipendenti distaccati ai sensi del comma 4 dell'art 12 della L.R. 23/2015;
- da stipularsi fra l'Agenzia e ciascuna Provincia e la Città metropolitana, (c.d. Convenzione di tipo B) per quanto attiene alla quota di personale provinciale individuato con i procedimenti su indicati;

facendo salvi successivi possibili consolidamenti delle forme di avvalimento previste dal provvedimento, da perfezionarsi con successivi accordi tra gli enti interessati;

La legge, con il citato art. 3 comma 10 L.R.23/15, ha previsto l'obbligo da parte dell'Agenzia di definire con gli enti interessati le modalità di utilizzo del personale mediante apposita Convenzione.

Peraltro l'art. 30 comma 2 sexies D.Lgs. 165/2001 prevede che *“Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni.”* Per quest'ultima fattispecie (così come per l'istituto del comando presso altre amministrazioni disciplinato art. 56 d.p.r. 10/01/1957, n. 3) è previsto dall' art .1 comma 413 L. 24 dicembre 2012, n. 228 che *“i provvedimenti con i quali sono disposte le assegnazioni temporanee del personale, di cui all'art. 30, comma 2-sexies, del D.Lgs. 165/2001, sono adottati d'intesa tra le amministrazioni interessate, con l'assenso dell'interessato”*(con l'art .1 comma 414 della L. 24 dicembre 2012, n. 228, è previsto che il

provvedimento di comando di cui all'art. 56 comma 3 d.p.r. 10/01/1957, n. 3 sia adottato d'intesa tra le amministrazioni interessate, con l'assenso dell'interessato).

L'Agenzia, con delibera n. 12/2019 approvando il "Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2019-2021" contenente la Dotazione Ottimale e la Nuova dotazione organica dell'Agenzia della mobilità piemontese ha previsto tra le azioni di reclutamento la copertura dei posti previsti nel fabbisogno mediante mobilità in ingresso del personale proveniente da enti sottoposti ai limiti di spesa per le assunzioni di personale.

All'interno del Piano è stato previsto che l'Agenzia possa procedere all'avvalimento del personale distaccato e comandato dagli enti consorziati e, in particolare, dalla Regione Piemonte, dalla Città Metropolitana e dalle Province allorquando saranno sottoscritte le specifiche convenzioni i cui schemi sono stati approvati dall'Agenzia con delibera del Consiglio d'Amministrazione dell'Agenzia del 22/12/2017 n. 40/2017 ed in particolare:

- "Schema di convenzione per l'utilizzo da parte dell'agenzia della mobilità piemontese di personale regionale distaccato presso le province e la città metropolitana ai sensi degli artt. 3, comma 10 e 12, comma 4 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23"; (c.d. Convenzione di tipo A);

- "Schema di convenzione per l'utilizzo da parte dell'Agenzia della mobilità piemontese, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 e s.m.i. e dell'art. 3, comma 10 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23". (c.d. Convenzione di tipo B).

All'interno del citato Piano triennale del fabbisogno è stato previsto che l'Agenzia al fine di completare il reclutamento possa reperire personale tramite l'istituto del comando o ricorrendo a procedure di mobilità. Qualora le procedure di mobilità, legate all'attuazione delle convenzioni per l'utilizzo da parte dell'Agenzia della mobilità piemontese di personale sottoscritte con Città Metropolitana e le altre Province, nonché le procedure di mobilità avviate ai sensi dell'art. 32, comma 4 dello Statuto dell'Agenzia, non fossero sufficienti a coprire i posti vacanti, al fine di consentire la copertura dei posti di dotazione organica, sarebbe necessaria la cessione di ulteriori capacità assunzionali da parte di enti soggetti ai limiti di spesa per il personale.

In relazione ai posti da Fabbisogno non coperti con le predette azioni di reclutamento, il PTFP sarà oggetto di aggiornamento in funzione delle procedure di mobilità che potranno essere avviate ai sensi dell'art. 32, comma 4 dello Statuto dell'Agenzia ed in esito alla sottoscrizione delle convenzioni. Fino ad oggi le azioni di reclutamento previste dal Piano Triennale del Fabbisogno sono state sospese in attesa che fossero definite le procedure relative alla sottoscrizione delle Convenzioni.

Con riferimento alla **c.d. Convenzione di tipo A** la Regione Piemonte ha ritenuto di dover aggiornare il testo dello schema di convenzione; in particolare ha considerato le modifiche del quadro normativo nazionale e regionale intervenute dall'approvazione degli schemi nonché quelle organizzative di detto personale, ha anche tenuto conto dell'attività espletata dall'Agenzia con le Province e la Città Metropolitana per identificare, in un quadro di condivisione e di consenso, il personale cui applicare la convenzione stessa.

Lo schema di convenzione per l'utilizzo da parte dell'Agenzia della mobilità piemontese di personale regionale distaccato presso le province e la Città metropolitana di Torino oltre a recepire le modifiche normative ed organizzative intervenute, rispetto al vecchio schema prevede la possibilità di applicare la convenzione al personale della Regione Piemonte, diverso da quello

trasferito ai sensi della l.r. 23/2015, che venga messo a disposizione dell'Agenzia, mediante distacco al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni in materia di trasporto pubblico locale.

Tutto ciò premesso si riporta di seguito una mappatura della situazione attuale a seguito della ricognizione effettuata dall'Agenzia presso le provincie e città Metropolitana.

Città Metropolitana

Per quanto concerne la c.d. Convenzione di tipo A il personale mappato con DGR n. 1-2692 del 23/12/2015 è risultato di *n. 2 unità*; detto personale ad oggi si occupa di mobilità privata. Per tale motivo la Città Metropolitana non ha approvato lo schema della c.d. Convenzione di tipo A e pertanto si ritiene che **non verrà sottoscritta** la Convenzione.

Provincia di Biella

Per quanto concerne la c.d. Convenzione di tipo A la Provincia di Biella non ha approvato il relativo schema di Convenzione *non avendo personale regionale* distaccato per la funzione trasporti, pertanto la convenzione **non verrà sottoscritta**.

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Per quanto riguarda la Convenzione c.d. di tipo A, in Provincia è presente *un dipendente regionale* distaccato destinato alla gestione del Trasporto pubblico Locale (individuato con DGR n. 1-2692 del 23/12/2015) il quale non ha manifestato l'interesse all'attivazione del distacco presso l'Agenzia come confermato anche dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola con nota a del 20/11/2019 (prot. 11496/2019). Ritenendo che la disponibilità del personale regionale distaccato di cui si deve avvalere l'Agenzia sia una condizione imprescindibile per una fruttuosa collaborazione futura la Convenzione **non verrà sottoscritta**, non avendo il dipendente manifestato interesse alla collaborazione con l'Agenzia,.

Provincia di Asti

In Provincia risultano presenti *due dipendenti regionali* distaccati destinati alla gestione del Trasporto pubblico Locale (individuato con DGR n. 1-2692 del 23/12/2015). Considerato che uno di questi dipendenti è stato anche adibito alla funzione Protezione civile, la Regione Piemonte con lettera del 03/02/2020 (ns.prot. 1030/2020) comprendendo la necessità espressa dalla Provincia di non sguarnire importati presidi di funzioni delegate quali in specie la protezione civile, che peraltro afferisce direttamente alla Regione, al fine di assicurare piena operatività del personale distaccato all'Agenzia ha disposto che **un solo dipendente** venga distaccato.

Provincia di Cuneo

A seguito della ricognizione effettuata presso la provincia di Cuneo risultano **due dipendenti** regionali distaccati destinati alla gestione del Trasporto pubblico Locale (individuato con DGR n. 1-2692 del 23/12/2015). Entrambi hanno manifestato la propria disponibilità ad essere distaccati presso l'Agenzia.

Provincia di Novara

La Provincia di Novara, con prot. 11018 del 08/05/2020 (n. prot.3861 del 08/05/2020) ha comunicato di non essere interessata alla sottoscrizione della c.d. Convenzione di tipo A.

In particolare, essendo presente all'interno della Provincia di Novara *cinque dipendenti* destinati alla gestione del Trasporto pubblico Locale individuati con DGR n. 1-2692 del 23/12/2015 , l'Agenzia, come fatto per tutte le altre provincie, ha effettuato dei colloqui informali per verificare la

disponibilità al comando del personale potenzialmente coinvolto nella procedura. Ad esito dei colloqui nessuno dei dipendenti coinvolti ha manifestato il proprio interesse all'attivazione del comando. La convenzione **non verrà sottoscritta**

Provincia di Alessandria

Per quanto concerne la c.d. Convenzione di tipo A il personale mappato con DGR n. 1-2692 del 23/12/2015 risulta di *tre dipendenti*. Tuttavia è stato rilevato che detto personale ad oggi si occupa di mobilità privata e, quindi, non si ritiene che l'Agenzia possa avvalersi di detto personale. Per tali motivi **non sarà attivata la procedura relativa** alla Convenzione di cui sopra.

Provincia di Vercelli

Il personale mappato con DGR n. 1-2692 del 23/12/2015 nella Provincia di Vercelli risulta di *due dipendenti* i quali hanno comunicato entrambi di non essere interessati alla collaborazione con l'Agenzia. Per tali motivi **non sarà attivata la procedura relativa** alla Convenzione di cui sopra.

Regione Piemonte

La Regione Piemonte consapevole della carenza d'organico dell'Agenzia, derivante dalla delega di funzioni inizialmente gestite dalla Regione, trasferite all'Agenzia senza trasferimento di personale, ha attivato in autonomia una procedura per mobilità volontaria al fine di individuare soggetti appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche, inquadrati in categoria D da assegnare al Settore A1809A Pianificazione e programmazione trasporti e infrastrutture della Regione, con il fine di mettere a disposizione dell'Agenzia per le attività riferite all'ufficio contabilità e bilancio dell'Agenzia. Con D.D. 25 ottobre 2019, n. 318, ad esito della procedura di mobilità la Regione ha approvato la graduatoria ed individuato il dipendente che verrà messo a disposizione dell'Agenzia in distacco, si prevede dunque che la Convenzione **sarà sottoscritta**.

Con riferimento alla c.d. **Convenzione di tipo B**, ad eccezione della Provincia di Alessandria, le procedure relative possono considerarsi concluse, per eshaustività si riporta di seguito lo stato di attuazione:

Città Metropolitana

In data 4 gennaio 2019, la Città Metropolitana e l'Agenzia della Mobilità Piemontese hanno sottoscritto la "Convenzione per l'utilizzo da parte dell'Agenzia della mobilità piemontese di personale ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 e s.m.i. e dell'art. 3, comma 10 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23" - con decorrenza 1/1/2019. In attuazione dell'art. 2.1 della Convenzione, l'Agenzia ha avuto la possibilità di avvalersi in comando di dipendenti della Città Metropolitana e precisamente di n. 5 dipendenti in comando a tempo pieno e di n. 1 dipendente in comando tempo parziale, tutti indicati nell'Allegato 1 alla Convenzione.

Premesso che la Convenzione all'articolo 30 prevede la possibilità di attivare l'istituto della mobilità tra enti, previo assenso del personale in comando, avendo le parti, con la sottoscrizione della Convenzione, manifestato specifico accordo in tal senso, ciò ha consentito che n. 4 comandi si trasformassero in mobilità nel corso del 2019; ad oggi permane **un solo comando a tempo parziale**.

Provincia di Biella

Con determinazione n. 86 del 21/02/2020 è stata avviata la procedura volta ad individuare il personale dipendente a tempo indeterminato della Provincia di Biella, da inquadrare secondo le fattispecie previste dall'art. 1 commi 1 e 2 della "Convenzione per l'utilizzo da parte dell'Agenzia

AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

ADUNANZA DEL 16/12/2020

N. 7 dell'ordine del giorno

della mobilità piemontese di personale ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 e s.m.i. e dell'art. 3, comma 10 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23".

Con determinazione n. 286 del 20/05/2020, è stato preso atto dei candidati/e ammessi/e ed è stato approvato l'elenco degli stessi alla selezione ed è stata nominata la commissione di valutazione

A seguito dell'espletamento del colloquio, con determinazione n. 360 del 25 giugno 2020 è stata individuata **una dipendente** della Provincia di Biella idonea al comando per le funzioni di "Programmazione e gestione dei servizi di trasporto pubblico locale".

Il comando è stato attivato con decorrenza 1 novembre 2020.

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Con determinazione n. 85 del 21/02/2020 è stata avviata la procedura volta ad individuare il personale dipendente a tempo indeterminato della Provincia del Verbano Cusio Ossola, da inquadrare secondo le fattispecie previste dall'art. 1 commi 1 e 2 della "Convenzione per l'utilizzo da parte dell'Agenzia della mobilità piemontese di personale ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 e s.m.i. e dell'art. 3, comma 10 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23".

Con determinazione n. 287 del 20/05/2020, è stato preso atto dei candidati/e ammessi/e ed è stato approvato l'elenco degli stessi alla selezione ed è stata nominata la commissione di valutazione

A seguito dell'espletamento del colloquio, con determinazione n. 359 del 25 giugno 2020 è stata individuata **una dipendente** della Provincia del Verbano Cusio Ossola idonea al comando per le funzioni trasversali.

Il comando è stato attivato con decorrenza 1 dicembre 2020.

Provincia di Asti

Con le determinazioni n. 284 del 19/05/2020 e n.312 del 10/06/2020 è stata avviata la procedura volta ad individuare il personale dipendente a tempo indeterminato della Provincia di Asti, da inquadrare secondo le fattispecie previste dall'art. 1 commi 1 e 2 della "Convenzione per l'utilizzo da parte dell'Agenzia della mobilità piemontese di personale ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 e s.m.i. e dell'art. 3, comma 10 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23".

Con determinazione n. 439 del 17/07/2020, è stato preso atto dei candidati/e ammessi/e ed è stato approvato l'elenco degli stessi alla selezione ed è stata nominata la commissione di valutazione.

A seguito dell'espletamento del colloquio, è stato individuato **un dipendente** della Provincia di Asti idoneo al comando per le funzioni di "Programmazione e gestione dei servizi di trasporto pubblico locale".

Il comando è stato attivato con decorrenza 1 dicembre 2020.

Provincia di Cuneo

Per quanto concerne la Provincia di Cuneo **non sarà attivata la procedura** in quanto all'interno della Provincia di Cuneo vi è unicamente personale destinato alla gestione del Trasporto pubblico Locale individuato con DGR n. 1-2692 del 23/12/2015 e si tratta quindi di personale regionale distaccato in Provincia.

Provincia di Novara

La Provincia di Novara non si è dimostrata interessata alla sottoscrizione della Convenzione di tipo B, essendo presente all'interno della Provincia di Novara unicamente personale destinato alla gestione del Trasporto pubblico Locale individuato con DGR n. 1-2692 del 23/12/2015.

Per quanto riguarda la c.d. Convenzione di tipo B, non avendo la Provincia di Novara comunicato l'esistenza di ulteriore personale adibito alla "Programmazione e gestione dei servizi di trasporto pubblico locale" né di altro personale, da poter adibire alle "funzioni trasversali", interessato a manifestare il proprio consenso a far parte del contingente di personale da comandare, l'Agazia con lettera prot. 6145 del 27/7/2020 ha comunicato alla Provincia di ritenere la **procedura negativamente conclusa**.

Provincia di Alessandria

Presso la Provincia risultano *quattro dipendenti* adibiti alla funzione "Programmazione e gestione dei servizi di trasporto pubblico locale".

Con determinazione n. 636 del 11/11/2020 è stata avviata la procedura volta ad individuare il personale dipendente a tempo indeterminato della Provincia di Alessandria, da inquadrare secondo le fattispecie previste dall'art. 1 commi 1 e 2 della "Convenzione per l'utilizzo da parte dell'Agazia della mobilità piemontese di personale ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 e s.m.i. e dell'art. 3, comma 10 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23".

Attualmente la procedura è in corso e si prevede verrà conclusa nell'anno in corso con attivazione di eventuali comandi nell'anno venturo.

Provincia di Vercelli

Per quanto concerne la Provincia di Vercelli **non sarà attivata la procedura** in quanto all'interno della Provincia vi è unicamente personale destinato alla gestione del Trasporto pubblico Locale individuato con DGR n. 1-2692 del 23/12/2015.

Tutto ciò premesso

Vista la L.R. 4/01/2000, n. 1 e s.m.i.

Visto l'art. 8 della L.R. 4/01/2000, n. 1 e s.m.i. di istituzione del consorzio denominato "Agazia della mobilità piemontese";

Visto l'art. 25 dello Statuto che prevede che agli atti amministrativi degli organi dell'Agazia si applicano le disposizioni previste per gli atti degli enti locali dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali in quanto compatibili;

Visto il D. Lgs 267/2000 e s.m.i;

Visto l'art. 12 dello Statuto in ordine alla competenza del Consiglio d'Amministrazione in merito all'approvazione dello schema di convenzione;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del direttore generale. ai sensi dell'art. 49 co. 1 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto l'art. 134 comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

si propone che

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

deliberi

1. di approvare “*Schema di convenzione per l'utilizzo da parte dell'Agenzia della mobilita' piemontese di personale regionale distaccato presso le province e la città metropolitana ai sensi degli artt. 3, comma 10 e 12, comma 4 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23*” allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A).
2. di demandare a successivo provvedimento del responsabile del servizio finanziario l'assunzione degli impegni di spesa che si rendessero eventualmente necessari per l'attivazione dei distacchi;
3. di autorizzare il direttore generale alla stipula della Convenzione nonché ad apportare modifiche non sostanziali allo schema approvato;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Parere favorevole del Direttore Generale in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, co.1 del TUEL.
Il direttore generale Ing. Cesare Paonessa